



# COMUNE DI MONFUMO

Provincia di Treviso

**ORIGINALE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 30-09-2024

OGGETTO	INDIVIDUAZIONI DELLE PARTI DI TERRITORIO INTERESSATE DALLA PRESENZA DI RETE GAS METANO ED INDIVIDUAZIONE DELLE VIABILITA' E PORZIONI DI ESSE CHE POSSONO USUFRIUIRE DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE SULL'ACQUISTO DEL CARBURANTE AD USO RISCALDAMENTO- MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10/2019
---------	---

Oggi **trenta** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
FERRARI LUCIANO	Presente	FORNER MATTEO	Presente
METTI ALVISE	Presente	TOFFOLO ALESSANDRO	Presente
RECH SONIA	Presente	PANDOLFO FEDERICO	Presente
FORNER ROBERTO	Presente	MENEGON GUERRINO	Assente
PANDOLFO MATTIA	Presente	DE CONTO SERENA	Assente
ZULIAN MARTA	Presente		

Presenti 9 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il  
SECRETARIO COMUNALE SIMONETTO MIRKA.  
RECH SONIA COME SCRUTATORE  
ZULIAN MARTA COME SCRUTATORE  
PANDOLFO FEDERICO COME SCRUTATORE

Constatato legale il numero degli intervenuti, FERRARI LUCIANO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	INDIVIDUAZIONI DELLE PARTI DI TERRITORIO INTERESSATE DALLA PRESENZA DI RETE GAS METANO ED INDIVIDUAZIONE DELLE VIABILITA' E PORZIONI DI ESSE CHE POSSONO USUFRIUIRE DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE SULL'ACQUISTO DEL CARBURANTE AD USO RISCALDAMENTO- MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10/2019
---------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 15/02/2023 di approvazione delle linee programmatiche di mandato 2022/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31/07/2023 con cui veniva approvato il DUPS 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2024 con cui veniva approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2024 veniva approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 12/02/2024 di approvazione del P.E.G. 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 12/02/2024 di approvazione del P.I.A.O. 2024-2026;

**VISTO** il regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412 recante le norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

**VISTO** l'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede riduzioni di costo per il gasolio e per i G.P.L. (gas di petrolio liquefatti) impiegati in prestabiliti territori nazionali geograficamente o climaticamente svantaggiati espressamente non cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise;

**VISTO** il punto 4) della predetta lettera c), del comma 10, dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998 che stabilisce che le predette riduzioni di costo siano applicate, tra l'altro, ai quantitativi di gasolio e di G.P.L. impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni, ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 ed esclusi dall'elenco accluso al decreto 9 marzo 1999 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, da individuare con delibera di Consiglio dei Comuni interessati;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1999 n. 361 recante norme per la riduzione del costo del gasolio per il riscaldamento e del gas di gasolio liquefatto emanato ai sensi dell'art.8, comma 10, lettera c) della legge 448/1998;

**ACCERTATO**, come da elenco allegato al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, che il Comune di Monfumo ricade nella zona climatica E;

**PRESO ATTO** che il Comune di Monfumo non è presente nell'elenco accluso al predetto decreto 9 marzo 1999, che individua i comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412;

**VISTO** l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000 n. 354, che stabilisce che, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al predetto art. 8, comma 10, lettera c), della legge 448 del 1998, così come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, per "frazioni dei comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del predetto D.P.R n. 412 del 1993, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

**VISTO** l'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 268 del 2000, che ha specificato, che ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), lo stesso si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.

**VISTO** l'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, ultimo periodo, della predetta legge 23 dicembre 1998, che stabilisce che le predette delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

**VISTO** il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che detta le norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato e che ha istituito il Ministero dell'Economia e delle finanze, conferendo ad esso le competenze del Ministero delle finanze, e il Ministero dello sviluppo economico conferendo ad esso le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**VISTA** la determinazione 3 aprile 2002 dell'Agenzia delle dogane che detta le istruzioni per l'estensione della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche;

**VISTA** la nota n. 178604 del 31 dicembre 2009 che chiarisce come in buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lettera c) della legge n. 448/1998 è applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del decreto-legge n. 268 del 2000, come "... porzioni edificate .... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"

**VISTA** la nota n. 41017 R.U. del 12 aprile 2010 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, in particolare, prevede che il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme rappresentando, in sostanza, un'unica "frazione", comprendente anche le case sparse, a qualunque altitudine siano collocate, nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata".

**CONSIDERATO** che, secondo quanto disposto dal quadro normativo sopra delineato, non è possibile statuire, come criterio atto a individuare le frazioni non metanizzate del

Comune, l'identificazione selettiva di singoli immobili o singole particelle catastali, tenuto conto che, in tal modo, si restringerebbe il campo di applicazione del beneficio fiscale oggetto della presente delibera tanto da renderlo soggettivo, andando così in contrasto con la ratio delle disposizioni sopra esaminate;

**CONSIDERATO** quindi che, dal combinato disposto delle predette disposizioni, per frazioni non metanizzate si devono intendere l'insieme delle aree del territorio comunale:

- "esterne al centro abitato ove ha sede la casa comunale individuato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che costituisce il Codice della strada;
- "non prospicienti la rete distributiva del gas naturale e non presentanti punti di riconsegna attivi del gas naturale;
- "per le quali, risulterebbe oggettivamente impossibile il collegamento alla rete di distribuzione del gas naturale a causa della conformazione morfologica del territorio ovvero della distanza tra il luogo di consumo del medesimo gas naturale e la predetta rete di distribuzione;

**VISTA** la delimitazione del centro abitato, ove ha sede la casa comunale, individuata dall'Amministrazione locale sulla base di quanto prescritto dagli artt. 3 e 4 del predetto decreto legislativo n. 285, del 1992;

**VISTA** la cartografia Ascopiave allegata inoltrata da AP Reti Gas con l'individuazione della rete gas presente sul territorio comunale di Monfumo depositata agli atti del Comune al n. di protocollo 3242 del 08.06.2024, allegata alla presente quale parte integrante;

**RICHIAMATA** la precedente deliberazione n. 10 del 15.04.2019 con la quale si individuavano le zona non servite dalla rete gas;

**RITENUTO** di dover stralciare dall'elenco di cui alla precedente D.C.C. n. 10/2019 le seguenti viabilità, in quanto attualmente servite dall'estensione della rete gas eseguita dalla ditta APRETI Gas nell'arco del 2023:

- Via Montegrappa dal civico 1 al civico 8, dal civico 10 al civico 12 e i civici 13, 15, 16 e 16a;
- Via Sassetti;
- Via Forner;
- Via Ca' Corniani dall'intersezione con via Sassetti, all'intersezione con Via Forner;

**VISTI:**

- Art. 2 del D.P.R. 26.08.1993, n.412;
- L'Art. 8 della L. 23.12.1998, n. 448;
- L'art. 27 della L. n.388/2000;
- L'art. 13 della L. n.448/2001;
- L'art. 17 bis del D.L. 24.06.2003, n.147;
- Il comma n. 394, dell'art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296;
- Il comma 240 dell'art. 1 della L. n.244/2007;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

**VISTI** i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come riportati nella presente deliberazione;

*Il Sindaco illustra l'argomento:*

*“I cittadini residenti in vie non raggiunte dalla rete del gas con questa delibera del Consiglio Comunale possono beneficiare di agevolazioni nell’acquisto del combustibile. La delibera viene aggiornata in quanto vengono stralciate dall’elenco alcuni tratti di vie che nel corso dell’anno 2023 sono state raggiunte dalla rete del gas realizzata dalla ditta Apretigas”.*

*Non vengono sollevate osservazioni, effettuate richieste di chiarimenti o interventi da parte dei consiglieri comunali.*

**CON** l’assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**CON VOTI** favorevoli e unanimi legalmente espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti, ai sensi della vigente normativa,

### **DELIBERA**

- 1) Di considerare le premesse, che qui vengono richiamate, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di **APPROVARE** l’allegata planimetria, in atti prot. 3242 del 15.04.2024, trasmessa da AP Reti Gas, indicante la rete gas presente sul territorio comunale;
- 3) di **STRALCIARE** dall’elenco di cui alla deliberazione di C.C. n. 10/2019 le seguenti viabilità, in quanto allo stato, servite dall’estensione della rete gas:
  - Via Montegrappa dal civico 1 al civico 8, dal civico 10 al civico 12 e i civici 13, 15, 16 e 16a;
  - Via Sassetti;
  - Via Forner;
  - Via Ca’ Corniani dall’intersezione con via Sassetti, all’intersezione con Via Forner;
- 4) Di individuare pertanto quali aree non metanizzate del Comune di Monfumo ai sensi dell’art. 8, comma 10, lett. c) punto 4, della legge n. 448 del 1998, meglio evidenziate nella planimetria allegato A che forma parte integrante, le seguenti vie:

### **ZONE NON METANIZZATE**

**Fabbricati situati nelle vie ubicate al di fuori del centro abitato (delimitato con delibera G.C. n. 106 del 21.06.1993) i cui abitanti possono usufruire dell’agevolazione fiscale comportante la riduzione del prezzo di gasolio e gas petrolio liquefatto (gpl) utilizzati a scopo di riscaldamento**

- Via Belvedere (esclusi i civici n. 1 e 2);
- Via Biss (tutti);
- Via Cà Balbi (tutti);
- Via Cà Corniani (ad esclusione del tratto ricompreso tra l’intersezione con Via sassetti e l’intersezione con Via Forner);
- Via Caenere (esclusi i civici 1, 2);
- Via Campiel (esclusi i civici n. 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 2, 3/a, 3/b, 4/a, 4/b, 4/c, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17/a, 17/b, 17/c, 18/a, 18/b, 18/c, 19, 20, 20/a, 20/b, 22);
- Via Chiesa Castelli (tutti);
- Via Chiesa Monfumo (solo civico 31);
- Via Col degli Olivi (tutti);
- Via Colibert (tutti);

- Via Coltorondo (tutti);
- Via Cornarotta (esclusi civici n. 7, 8, 9),
- Via Costa Mattia (tutti);
- Via Era Grande (tutti);
- Via Farnea (esclusi i civici n. 1, 2, 3, 3/a, 3/b, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16,17, 18, 19);
- Via Fagarè (tutti);
- Via La Valle (esclusi i civici n. 1, 2, 2/a, 8, 8/a, 9, 9/c, 9/d, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 36, 36/1, 37/1, 37/2, 37/a, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53/a );
- Via Longon (esclusi i civici n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8/a, 9, 10, 11, 11/a, 11/b, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/a, 20, 21, 22, 25, 25/a, 26, 27);
- Via Mandre (tutti);
- Via Monte Grappa (esclusi i civici dal 1 al civico 8, dal civico 10 al civico 12 e i civici 13, 15, 16 e 16a);
- Via Muson (esclusi i civici n. 11, 12, 12/a, 13, 13/a, 17, 18, 19, 20, 21, 21/a, 22, 26, 27, 28, 30, 30/a, 30/b);
- Via Palazzo Neville (tutti);
- Via Prà Grande (tutti);
- Via Vittorio Emanuele ( escluso civico n. 1);

Eventuali nuove assegnazioni di numeri civici per i fabbricati in corso di costruzione rientrano nell'agevolazione se situati al di fuori del centro abitato.

- 5) Di demandare al Responsabile dei Servizi Tecnici ogni ulteriore e conseguente adempimento in esecuzione del presente provvedimento;

Ed inoltre:

- 6) di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole legalmente espressa per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 25 del 20-09-2024 ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	INDIVIDUAZIONI DELLE PARTI DI TERRITORIO INTERESSATE DALLA PRESENZA DI RETE GAS METANO ED INDIVIDUAZIONE DELLE VIABILITA' E PORZIONI DI ESSE CHE POSSONO USUFRIUIRE DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE SULL'ACQUISTO DEL CARBURANTE AD USO RISCALDAMENTO- MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10/2019
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO  
FERRARI LUCIANO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
SIMONETTO MIRKA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.